

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Verbale della Deliberazione n. 9 dell'11 novembre 2014

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9).

L'anno **duemila quattordici**, il giorno **undici** del mese di **novembre** alle ore 9.00, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria del Consiglio di bacino Veronese, a seguito di convocazione prot. CdB n. 0001458.14 del 29 ottobre 2014.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di bacino Veronese, Sig. Mauro Martelli, il quale invita l'Assemblea a deliberare in relazione all'oggetto sopra descritto.

Partecipa alla seduta dell'Assemblea il Direttore Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura operativa dell'Ente.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 12 novembre 2014 nel sito web del Consiglio di bacino Veronese, affissa all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo, nonché trasmessa al Comune di Verona per la conseguente pubblicazione, rimanendovi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Verona, li 12 novembre 2014

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ a seguito di pubblicazione nel sito web ed all'Albo pretorio di questo Ente, nonché all'albo pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, li _____

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Deliberazione n. 9 dell'11 novembre 2014

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9).

Sentita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno dettagliatamente esposto nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

VISTA la Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17, "*Diposizioni in materia di risorse idriche*" che ha attribuito a nuovi enti le funzioni proprie delle precedenti AATO del servizio idrico integrato istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;

VISTA la "*Convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese*" istituita del Consiglio di Bacino Veronese, approvata con deliberazione di Conferenza d'Ambito n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

RICHIAMATI:

- l'art. 9 della citata LR n. 17/2012, che prevede l'istituzione dei Comitati consultivi degli utenti da parte dei Consigli di Bacino con compiti, in particolare, di controllo della qualità dei servizi idrici;
- l'art. 12 comma 3 della LR N. 17/2012 che stabilisce che la Giunta regionale adotti le direttive per la costituzione dei medesimi Comitati consultivi;
- l'art. 162, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Testo unico dell'ambiente*", il quale stabilisce che il gestore del servizio idrico integrato assicuri l'informazione agli utenti, promuova la cultura dell'acqua e garantisca l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'A.T.O., alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla qualità e quantità delle acque fornite e trattate;

CONSIDERATO CHE:

- gli Uffici della Regione Veneto hanno provveduto alla stesura di un testo di regolamento per la costituzione, la composizione ed il funzionamento dei Comitati consultivi degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, sottoponendolo alla visione da parte dei Consigli di Bacino al fine del recepimento di osservazioni, in modo da addivenire ad un testo condiviso tra gli enti interessati;
- alcune delle principali disposizioni contenute nello schema di regolamento approvato dalla Regione Veneto discendono dai regolamenti vigenti e approvati dalle precedenti Autorità d'Ambito (e tra queste anche l'AATO Veronese), che hanno dimostrato validità nell'esperienza di tali enti;

RICORDATO che:

- l'AATO Veronese, nell'anno 2009 (con Deliberazione di Consiglio di amministrazione n. 62 del 19 novembre 2009) aveva approvato il regolamento del Comitato consultivo degli utenti, secondo le disposizioni contenute nell'allora vigente L.R. n. 5 del 1998 ed in esecuzione della DGRV n. 3036/1998;

- il Comitato consultivo degli utenti, istituito nel giugno 2010, ha svolto la propria attività di consultazione a supporto dell'AATO Veronese sino allo scioglimento dell'Ente, avvenuta il 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 186bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e successive modificazioni;

VISTA dunque la Delibera di Giunta della Regione Veneto (DGRV) n. 1058 del 24 giugno 2014, (pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Veneto n. 69 del 15 luglio 2014) che approva lo schema di regolamento per la costituzione, la composizione ed il funzionamento dei Comitati consultivi degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO che la predetta DGRV n. 1058/2014 detta disposizioni circa la tempistica e la competenza alla istituzione dei Comitati consultivi degli utenti da parte dei Consigli di bacino, e precisamente:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione della DGRV 1058/2014, ciascuna Assemblea d'Ambito dei Consigli di Bacino approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti;
- entro i 30 giorni successivi all'approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea d'Ambito, il Presidente del Consiglio di Bacino istituisce un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato, secondo le modalità previste nel regolamento stesso;
- entro 120 giorni dalla data di istituzione dell'albo di cui sopra il Presidente del Consiglio di Bacino nomina il Comitato consultivo degli utenti con proprio provvedimento;

PRESO ATTO inoltre che la medesima DGRV n. 1058/2014 individua i compiti dei Comitati consultivi degli utenti nei seguenti punti:

- cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato;
- partecipa all'elaborazione e all'aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili;
- può esprimere pareri su richiesta del Consiglio di Bacino, in merito agli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato;
- può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza;

PRESO ATTO ancora che la DGRV n. 1058/2014 ha altresì stabilito che, per quanto attiene alla composizione dei Comitati consultivi degli utenti, essi devono essere formati nel rispetto dei criteri di pluralismo e rappresentatività e a tal fine:

- saranno tesi a rappresentare le associazioni e le organizzazioni operanti nel territorio dell'ATO di competenza, in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato;

- dovranno garantire un'omogenea provenienza geografica dei componenti;
- dovranno essere composti con criterio di funzionalità, con numero di componenti non superiore alle soglie stabilite dalla DGRV stessa in base al numero di abitanti residenti nel territorio di ciascun ATO;

PRESO ATTO quindi che, secondo le soglie stabilite dalla DGRV n. 1058/2014, il numero dei componenti del Comitato consultivo degli utenti del Consiglio di Bacino Veronese non potrà essere superiore a 13 componenti;

STABILITO quindi - anche alla luce della trascorsa esperienza relativa al Comitato consultivo degli utenti dell'AATO Veronese - che per garantire un corretto funzionamento del Comitato e permettere un efficace svolgimento delle sue riunioni, sia opportuno prevedere che il Comitato medesimo sia composto da un numero di componenti pari a 7 (sette), in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1058/2014;

STABILITO inoltre di prevedere la costituzione di un comitato consultivo degli utenti unico per l'intero territorio dell'ATO Veronese, con competenza attinente sia all'area gestionale veronese che all'area gestionale del Garda;

PRESO ATTO, infine, che lo schema di Regolamento approvato dalla DGRV n. 1058/2014 prevede, all'art. 9, la partecipazione gratuita ai lavori del Comitato consultivo degli utenti da parte dei suoi componenti, assicurando comunque il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti delle previsioni di legge vigente;

VISTO dunque lo schema di **“Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato consultivo degli utenti del Consiglio di Bacino Veronese” allegato A)** alla presente deliberazione, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il Bilancio del Consiglio di Bacino Veronese, e.f. per l'anno 2014 e pluriennale per gli anni 2014 – 2016, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 del 28 novembre 2013, esecutiva;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese;

UDITA la relazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;

PRESO ATTO dei pareri dei responsabili dei servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell'Assemblea);

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea;

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, ed in particolare l'art. 10, relativo alle modalità di votazione dell'Assemblea d'Ambito;

POSTA, quindi, ai voti la presente proposta di deliberazione, si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti: n. 43, per 599.940 abitanti;
- Astenuti: n. 0, per 0 abitanti;
- Voti Validi: n. 43, per 599.940 abitanti;
- FAVOREVOLI: n. 43, per 599.940 abitanti;
- Contrari: n. 0, per 0 abitanti;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE, ai sensi della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 e della DGRV n. 1058 del 24 giugno 2014, il **“Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato consultivo degli utenti del Consiglio di Bacino Veronese” allegato A)** alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI STABILIRE che il Comitato consultivo degli utenti del Consiglio di Bacino Veronese è composto da n. 7 (sette) componenti, conformemente a quanto stabilito dalla DGRV n. 1058/2014.
3. DI STABILIRE che il Comitato consultivo degli utenti del Consiglio di Bacino Veronese sarà unico per l'intero territorio dell'ATO Veronese, con competenza attinente sia all'area gestionale veronese che all'area gestionale del Garda.
4. DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 2058/2014, l'iter di costituzione del Comitato consultivo degli utenti seguirà la tempistica di seguito riportata:
 - entro i 30 giorni successivi all'approvazione del presente provvedimento, il presidente del Consiglio di Bacino Veronese istituisce un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato, secondo le modalità previste nel regolamento stesso;
 - entro 120 giorni dalla data di istituzione dell'albo di cui sopra, il presidente del Consiglio di Bacino veronese nomina il Comitato consultivo degli utenti con proprio provvedimento.

Verona, lì 11 novembre 2014

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI
ASSEMBLEA D'AMBITO N. 9 DELL' 11 NOVEMBRE 2014

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI CONSULTIVI DEGLI UTENTI
L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9**

Premesse

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 17, art. 9;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 162;

VISTA la DGR n. 1058 del 24 giugno 2014 che approva lo schema del presente regolamento;

Capo I – Disposizioni di Principio

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 recante *Disposizioni in materia di risorse idriche* e della Deliberazione della Giunta Regionale n 1058 del 24 giugno 2014 disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato "Comitato") di cui all'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17.

Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia decisionale nei confronti del Consiglio di Bacino veronese e di ogni altro soggetto pubblico o privato.

2. Il Consiglio di Bacino assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed eventuali altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito delle possibilità operative e nei limiti di spesa sostenibili.

Art. 3 - Competenze del Comitato

1. Il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Veronese.

2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.

3. Il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.

4. Può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

CAPO II – Costituzione del Comitato

Art. 4 - Composizione del Comitato

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio del Consiglio di Bacino. Qualora nell'Ambito Territoriale Ottimale operino più Gestori, il Consiglio di Bacino può comunque stabilire la costituzione di più Comitati, ciascuno dei quali con competenza attinente ad un comprensorio gestionale.

2. La composizione del Comitato deve fondarsi sui principi del pluralismo e della funzionalità.

3. Nel rispetto del principio del pluralismo il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle Associazioni e delle Organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti.

4. Il principio della funzionalità sarà in primo luogo garantito dalla nomina di un numero di componenti pari a 7 (sette) conformemente alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24 giugno 2014.

Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con il Consiglio di Bacino, nonché con il Gestore del servizio idrico integrato.

2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:

- a) I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;
- b) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
- c) I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;
- d) I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
- e) Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
- f) Coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di Bacino o con il Gestore.

3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente del Consiglio di Bacino, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 6 – Modalità di costituzione

1. Al fine della costituzione del Comitato e dei suoi successivi rinnovi, il Consiglio di Bacino istituisce un albo cui le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative degli utenti possono chiedere di essere iscritte. All'istituzione dell'albo e alla relativa apertura delle iscrizioni viene data opportuna pubblicità, invitando le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, a presentare richiesta di iscrizione. L'iscrizione a tale albo potrà avvenire in qualsiasi momento, fermo restando che alla procedura di cui ai commi successivi potranno essere invitate solo le Associazioni e le Organizzazioni che risultano iscritte all'albo alla data di avvio della medesima.
2. Trascorsi 60 giorni dall'apertura delle iscrizioni all'albo di cui al comma 1, le Associazioni e le Organizzazioni iscritte vengono invitate dal Presidente del Consiglio di Bacino a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, una lista di n. 7 (sette) nomi da presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.
3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino provvede alla nomina dei componenti del Comitato in base alla lista pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e provenienza geografica.
4. In caso di mancata presentazione di una proposta congiunta da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni entro il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino procede alla nomina di rappresentanti in ragione di un membro per ciascuna di esse, a partire dalle Associazioni ed Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al numero di iscritti, fino all'esaurimento del numero di seggi disponibili, nel rispetto del limite dei componenti stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24 giugno 2014, che approva lo schema del presente regolamento, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.
5. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima seduta dallo stesso.
6. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio Presidente e un Vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Comitato, secondo le modalità previste nel successivo art. 14;
 - b) trasmette al Presidente del Consiglio di Bacino i pareri di cui all'art. 3;
 - c) rappresenta il Comitato, nelle relazioni istituzionali con il Consiglio di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, e con gli altri Enti ed Amministrazioni nelle materie di competenza.

Art. 8 – Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla struttura tecnico operativa del Consiglio di Bacino, all'interno della quale il Direttore individua uno o più dipendenti con funzioni di segretario verbalizzante e di assistenti.
2. L'attività della segreteria consiste in particolare nei seguenti compiti:

- a) assistenza al Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato;
- b) svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico – operativo.

Art. 9 – Risorse economiche

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è gratuita. Ai componenti del Comitato è assicurato il solo rimborso delle spese di viaggio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le spese di funzionamento del Comitato sono contenute entro il budget annuo determinato dal Consiglio di Bacino. La gestione delle spese compete al Direttore del Consiglio di Bacino che provvede con proprie determinazioni ad autorizzare gli impegni di spesa e le liquidazioni.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti del Consiglio di Bacino e dei Gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento delle attività di controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione all'elaborazione della Carta dei servizi.
2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che ha prodotto gli atti e li detiene stabilmente.
3. I membri del Comitato sono assoggettati al vincolo di riservatezza per le informazioni che sono dichiarate sensibili dalle Autorità regionali o nazionali o ai sensi di legge.

Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino

1. I pareri previsti all'art. 3, comma 3 e 4, sono resi dal Comitato entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.
2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore del Consiglio di Bacino a partecipare alle sue riunioni per riferire su aspetti specifici o generali.

Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza.
2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente del Consiglio di Bacino, proponendo un nuovo nominativo per la sostituzione del rappresentante. Qualora la medesima Associazione o l'Organizzazione non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio di Bacino. In caso di impossibilità dell'individuazione del rappresentante da parte del Presidente del

Consiglio di Bacino, il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri fino alla fine del mandato.

3. I rappresentanti delle associazioni possono essere riproposti e rinnovati per una sola volta.

Art. 13 - Durata del Comitato

1. Il Comitato si rinnova ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

2. Ad ogni rinnovo il Presidente del Consiglio di Bacino darà inizio alla procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di Bacino dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

CAPO III – Adunanze del Comitato

Art. 14 - Convocazioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di una volta l'anno.

2. La convocazione avviene tramite avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica da parte del Presidente e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nella medesima convocazione si provvede inoltre a dare comunicazione della eventuale seconda convocazione.

3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, agli indirizzi indicati dai componenti all'atto della loro nomina. Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione e deve contenere la motivazione dell'urgenza.

4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.

5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla trasmissione degli stessi al Presidente del Consiglio di Bacino.

6. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente vicario ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente delegato allo scopo dallo stesso Presidente del Comitato.

7. Il Comitato può essere convocato anche previa richiesta motivata presentata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Direttore del Consiglio di Bacino.

Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.
3. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale.

Art. 16 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
2. I verbali delle sedute del Comitato, corredati dalle eventuali e motivate opinioni dissenzianti in ordine alle decisioni prese, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso.
3. Una copia delle deliberazioni e dei verbali è trasmessa al Consiglio di Bacino per la pubblicazione.

CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Modifiche al presente regolamento

1. I provvedimenti di modificazione, integrazione o abrogazione del presente Regolamento sono adottati dal Comitato e sono approvati a maggioranza dei due terzi dei componenti del medesimo.

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Seduta n. 4 dell'11 novembre 2014

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del Servizio interessato, esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 23 settembre 2014

Servizio affari generali, legali e tutela del consumatore
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 23 settembre 2014

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini